

Stefano Massera

A B C

DELLA SICUREZZA AD USO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

*Compiti, obblighi e responsabilità
secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.*



 **EPC**
EDITORE

| | |
|--|----|
| Premessa | 5 |
| Definizioni | 7 |
| Chi fa cosa | 11 |
| <i>Il datore di lavoro (DL)</i> | 12 |
| <i>Le deleghe</i> | 12 |
| <i>Il dirigente</i> | 13 |
| <i>Il preposto in azienda</i> | 14 |
| <i>Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)</i> | 15 |
| <i>Il medico competente</i> | 16 |
| <i>Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso</i> | 17 |
| <i>Il lavoratore</i> | 18 |
| <i>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i> | 19 |
| <i>Il RLST</i> | 21 |
| <i>Attribuzioni del RLS</i> | 22 |
| La valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi | 27 |
| <i>I contenuti del DVR</i> | 28 |
| Classificazione dei fattori di rischio..... | 33 |
| Approfondimento dei principali fattori di rischio..... | 37 |
| <i>Luoghi di lavoro</i> | 37 |
| Attrezzature di lavoro e loro utilizzazione | 40 |
| Rischio da impianti elettrici | 44 |
| <i>Lavori su impianti elettrici</i> | 45 |
| <i>DPI</i> | 45 |
| <i>Lavori fuori tensione</i> | 46 |
| <i>Lavoro in prossimità (BT-MT-AT)</i> | 46 |
| <i>Lavori non elettrici (BT-MT-AT)</i> | 47 |
| Cantieri | 48 |
| <i>Scavi e fondazioni</i> | 51 |
| <i>Messa in opera di ponteggi</i> | 52 |
| <i>Lavori in quota</i> | 54 |
| <i>Misure generali di prevenzione e protezione</i> | 54 |



| | |
|---|-----|
| La segnaletica | 56 |
| <i>Comunicazioni verbali e segnali gestuali</i> | 61 |
| Movimentazione dei carichi | 65 |
| <i>Effetti dannosi</i> | 65 |
| Videoterminali | 68 |
| <i>Definizioni</i> | 69 |
| Agenti fisici – il rumore..... | 72 |
| <i>Gli obblighi di legge</i> | 72 |
| <i>I mezzi di protezione personali</i> | 73 |
| <i>Sorveglianza sanitaria</i> | 75 |
| Vibrazioni..... | 77 |
| Campi elettromagnetici..... | 80 |
| Agenti chimici | 81 |
| <i>Valutazione del rischio</i> | 83 |
| <i>La manipolazione delle sostanze chimiche</i> | 83 |
| <i>Regole di comportamento</i> | 86 |
| <i>Classificazione secondo il sistema GHS</i> | 88 |
| <i>Classificazione secondo la Dir. 67/548/CEE</i> | 89 |
| Agenti biologici..... | 95 |
| Atmosfere esplosive..... | 96 |
| <i>Misure di prevenzione</i> | 97 |
| <i>Misure di protezione</i> | 98 |
| <i>Misure organizzative</i> | 99 |
| Antincendio..... | 100 |
| <i>Incendio</i> | 100 |
| <i>Regole principali di prevenzione incendi</i> | 103 |
| <i>Provvedimenti idonei per la protezione antincendio</i> | 105 |
| <i>Cosa fare in caso di incendio</i> | 107 |
| <i>Mezzi di estinzione</i> | 109 |
| <i>Uso degli idranti</i> | 110 |

PREMESSA

Una delle principali misure di prevenzione degli infortuni consiste nella conoscenza del rischio. Questa affermazione vale per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e comporta la competenza sulle leggi che regolano le varie misure di prevenzione e protezione.


La normativa che regola l'igiene e la sicurezza sul lavoro è oggettivamente complessa anche in ragione della sua continua evoluzione. L'approccio che il legislatore sta seguendo in questa disciplina da almeno due decenni prevede la partecipazione attiva di più soggetti a un sistema gestionale indirizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.


Nel 2008 è stato pubblicato un provvedimento normativo molto importante per l'igiene e la sicurezza sul lavoro: il cosiddetto "Testo Unico". Si tratta del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sul Supplemento ordinario (N. 108/L) della Gazzetta Ufficiale n. 101.

Il Testo unico è stato integrato e modificato a poco più di un anno dalla sua pubblicazione: il 5 agosto 2009, sul Supplemento ordinario (N. 142/L) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 180, è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Numerosi ulteriori interventi del legislatore hanno modificato e integrato questo provvedimento negli anni successivi.

Il testo è composto da 306 articoli e 51 allegati e abroga, totalmente o in parte, diverse norme che





sono adesso ricomprese nel testo dell'attuale decreto.

Il campo di applicazione è esteso a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi.

Gli obblighi di prevenzione e protezione interessano con diverse modalità anche i cosiddetti "soggetti equiparati", riconducibili nelle seguenti categorie:

- lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro;
- lavoratori distaccati presso altro soggetto;
- lavoratori delle PP.AA. che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali;
- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati;
- lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico o telematico;
- lavoratori autonomi;
- componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
- volontari che prestano attività tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, volontari che effettuano il servizio civile.

Il Testo unico attribuisce grande importanza ai compiti degli RLS che saranno illustrati e approfonditi nel presente opuscolo.

DEFINIZIONI

Nella stesura dell'opuscolo si adatteranno le definizioni del D.Lgs. 81/2008 riportate nella seguente tabella.

Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

| LETTERA | TERMINE | DEFINIZIONE |
|---------|------------------|---|
| a) | Lavoratore | <p>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</p> |
| b) | Datore di lavoro | <p>Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</p> |

(segue)



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

| LETTERA | TERMINE | DEFINIZIONE |
|---------|---|--|
| | | Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; |
| c) | Azienda | Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; |
| d) | Dirigente | Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; |
| e) | Preposto | Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; |
| f) | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; |
| g) | Addetto al servizio di prevenzione e protezione | Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); |
| h) | Medico competente | Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; |
| i) | Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; |

Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

| LETTERA | TERMINE | DEFINIZIONE |
|---------|---|--|
| l) | Servizio di prevenzione e protezione dai rischi | Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; |
| m) | Sorveglianza sanitaria | Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; |
| n) | Prevenzione | Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; |
| o) | Salute | Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; |
| p) | Sistema di promozione della salute e sicurezza | Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; |
| q) | Valutazione dei rischi | Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; |
| r) | Pericolo | Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; |
| s) | Rischio | Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; |
| t) | Unità produttiva | Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; |
| u) | Norma tecnica | Specificata tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; |



Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

| LETTERA | TERMINE | DEFINIZIONE |
|---------|---|---|
| v) | Buone prassi | Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; |
| z) | Linee guida | Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; |
| aa) | Formazione | Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; |
| bb) | Informazione | Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; |
| cc) | Addestramento | Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; |
| dd) | Modello di organizzazione e di gestione | Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; |
| ee) | Organismi paritetici | Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: |

(segue)


Tabella 1 – Definizioni riportate nell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

| LETTERA | TERMINE | DEFINIZIONE |
|---------|--------------------------------------|---|
| | | la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; |
| ff) | Responsabilità sociale delle imprese | Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. |

CHI FA COSA

La gestione della sicurezza in azienda è affidata dal D.Lgs. 81/2008 a una serie di figure per le quali sono definite specifiche attribuzioni.

È fondamentale conoscere le competenze dei diversi ruoli al fine di garantire il miglior coordinamento tra i diversi soggetti.





IL DATORE DI LAVORO (DL)

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, [...], in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa [...]

IL DL: CHE FA?

- è responsabile dell'azienda;
- valuta i rischi;
- adotta misure di prevenzione e protezione;
- nomina le figure e organizza l'attività in modo da ridurre al minimo i rischi.



LE DELEGHE

Nelle strutture complesse, come le società, il datore di lavoro può essere il legale rappresentante dell'ente.

Ma il legale rappresentante può delegare un suo rappresentante attribuendo l'autonomia decisionale e finanziaria per il compito assegnato.

L'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce la possibilità di delega e definisce condizioni nelle quali questa è ammessa:

- a) atto scritto con data certa;
- b) capacità ed esperienza del delegato;
- c) natura dei poteri attribuiti al delegato;
- d) autonomia di spesa necessaria per le funzioni delegate;
- e) accettazione per iscritto.

La norma prevede comunque che la delega di funzioni non escluda l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il datore di lavoro e/o l'eventuale delegato sono destinatari di numerose sanzioni (penali: arresto o ammenda) e amministrative (pecuniarie) per l'inosservanza dei loro obblighi.


IL DIRIGENTE

Il dirigente è considerato l'alter ego del datore di lavoro; generalmente è il soggetto che dirige le attività produttive in senso tecnico o amministrativo pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro.

Le responsabilità del dirigente sono limitate all'effettiva portata delle sue attribuzioni.

IL DIRIGENTE: CHE FA?

- sovrintende le lavorazioni;
- organizza le attività;
- segnala le anomalie;
- dirige coerentemente con gli obblighi di sicurezza



Il dirigente è destinatario di numerose sanzioni (penali: arresto o ammenda) e amministrative (pecuniarie) per l'inosservanza dei propri obblighi, spesso associate a quelle del datore di lavoro.